

Roma, 15 Febbraio 2013

CIRCOLARE N. 08/2013

Prot. 33/2013
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: CCNL VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI – 2013 – 2015- INDICAZIONI

Questa Associazione, dopo un lungo periodo di estenuanti trattative con le OOSS FILCAMS CGIL, FISASCAT CIL, UILTUCS-UIL, UGIL Sicurezza Civile, in data 22.1.2013 ha sottoscritto un ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL scaduto il 31.12.2008, con effetto dal 1.2.2013, unitamente alle predette OOSS, ad esclusione della UILTUCS-UIL che, oltre alla riforma del precedente regime classificatorio, ha contestato la congruità degli incrementi retributivi concordati e della copertura economica relativa alla vacanza contrattuale.

Riguardo a tale ultima voce si ritiene opportuno precisare quanto segue:

In applicazione dell'Accordo Interconfederale 15.4.2009, cui questa Associazione ha a suo tempo aderito, si è concordato con le OOSS firmatarie, la erogazione di una *una tantum* di euro 450,00, a copertura del periodo intercorso dalla data di scadenza del precedente contratto, secondo le nuove regole introdotte dal precitato Accordo Interconfederale che prevedevano, in luogo della IVC di cui al Protocollo del 23.7.1993, una copertura economica nella misura che sarebbe stata stabilita nei contratti collettivi nazionali di categoria per i contratti scaduti anteriormente alla data di 15.4.2009 per i quali, a quella data (come nel nostro caso) non fosse stata già avviato il confronto negoziale. Detti contratti infatti secondo la espressa previsione dell'A.I. : *“saranno rinnovati con l'applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo”* ove appunto.

Gli esiti del negoziato non sono stati condivisi dalla UILTUCS UIL che dissociandosene ha diffidato gli Istituti, mediante lettera inviata a questa Associazione a firma del segretario generale Brunetto Boco, ad applicare il nuovo contratto ai suoi iscritti ed a quanti ne facciano richiesta, sia per la parte economica che per quella normativa.



Frattanto erano già pervenuti presso alcuni Istituti ricorsi alla Magistratura del Lavoro da parte di dipendenti che rivendicavano il pagamento della IVC sulla base della vecchia disciplina contrattuale riferita al Protocollo 23 luglio 1993, ancorché la stessa non fosse nel nostro caso più dovuta in quanto, secondo le nuove regole, sostituita da una copertura economica che le Parti Collettive avrebbero dovuto determinare, in occasione del rinnovo contrattuale, come è puntualmente accaduto mediante la previsione della *una tantum* concordata.

Presso alcuni Istituti sono pervenute altresì diffide da parte di dipendenti che comunicano l'intendimento di non accettare le nuove regole introdotte con il contratto di rinnovo e i relativi aumenti economici in esso deliberati, una tantum compresa.

Prescindendo da ogni considerazione sul singolare atteggiamento assunto dalla UILTUCS UIL, peraltro in un momento tanto delicato quanto difficile non solo per le aziende di vigilanza quanto per l'intero Paese, questa Associazione, cui da parte degli associati sono pervenute numerose richieste di chiarimenti ed indicazioni sul comportamento da tenere nei confronti di quei dipendenti che hanno dichiarato di non accettare gli esiti del rinnovo in questione, ritiene, pur nell'anomalia pressochè inedita della situazione, di poter suggerire agli Istituti interessati quanto segue:

nei casi in cui siano pervenute o pervengano da parte di dipendenti iscritti alla Uiltucs Uil comunicazioni intese a manifestare la volontà di rifiutare gli effetti del rinnovo contrattuale, gli Istituti potranno formalizzare, singolarmente per ciascun dipendente che abbia manifestato il suddetto dissenso, l'offerta degli incrementi economici derivanti dall'accordo di rinnovo con applicazione di tutta la normativa ivi stabilita, consentendo loro di revocare il manifestato dissenso in un termine sufficientemente breve, che tenga conto della prossimità della scadenza relativa alla prima erogazione della trince dell'una tantum e del primo aumento del tabellare previsto per il prossimo periodo di paga. Con l'avvertimento che in mancanza saranno mantenuti per tali dipendenti, come da loro richiesta, i trattamenti economici e normativi (ivi compreso l'originario inquadramento) in essere precedentemente alla data del rinnovo contrattuale cui essi non hanno inteso riconoscere.

Quanto innanzi al fine di evitare che determinazioni diverse possano assumere il significato di una volontà intesa ad incentivare ulteriormente una conflittualità tanto assurda quanto inopportuna, confidando che, ricondotta la vicenda nella sua sede naturale, il buon senso possa infine prevalere, scongiurando le molteplici conseguenze di una deleteria quanto vana contrapposizione.

Diversamente rispetto ad eventuali comunicazioni di dissenso da parte di non iscritti ad alcun sindacato o a sindacati che non siano firmatari del Contratto Collettivo, la questione si pone in



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

termini diversi. Avendo questi infatti fruito dei trattamenti economici e normativi del Contratto applicato dall'azienda al quale pertanto hanno implicitamente mostrato di aderire, e non avendo essi alcun titolo diverso da quello derivante dalla loro spontanea adesione al Contratto per rifiutare gli effetti del rinnovo, agli stessi va senz'altro applicata la disciplina collettiva conseguente al rinnovo contrattuale in tutte le sue parti, costituendo il rinnovo, nell'ambito delle naturali dinamiche proprie dei Contratti Collettivi, l'espressione di continuità dello stesso Contratto cui essi hanno aderito.

Distinti saluti.

Commissione Sindacale ASSIV
(Avv. Giampiero Basile)
(Avv. Giovanni Pollicelli)



Aderente alla CONFINDUSTRIA